

PATTO DI INTEGRITA'

Tra

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA E L'OPERATORE ECONOMICO

Gara europea a procedura aperta per la fornitura di sistemi di calcolo ad alte prestazioni necessari all'attività di ricerca scientifica di Information Communication Technology (ICT) dell'Università degli Studi dell'Aquila nell'ambito del Progetto SOBIGDATA.

CIG A01318610F - Lotto 1 Sistema di calcolo basato su GPU

CIG A013194C99 Lotto 2 Sistema di networking

CIG A0131B4703 Lotto 3 Integrazione Sistema di Backup

CUP: B53C22001760006

CUI: F01021630668202300031

Il Patto di integrità è lo strumento che l'Università degli Studi dell'Aquila adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca obbligazione dell'Università degli Studi dell'Aquila e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il presente Patto costituisce parte integrante della documentazione e di gara e del successivo contratto. Deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Patto si rinvia al Codice Etico/di Comportamento dell'Università degli Studi dell'Aquila disponibile sul sito dell'Ateneo che si intende qui integralmente richiamato e di cui il contraente dichiara di aver preso visione.

Obblighi dell'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante

L'operatore economico dichiara di:

- a) non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) di non aver condizionato e si impegna a non condizionare il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente;

- c) non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
- d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato;
- e) dichiara altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;
- h) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti f) e g) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- i) di non aver esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università negli ultimi tre anni, pena l'esclusione dalla presente procedura e la nullità del contratto ai sensi dell'art. 53 bis D.Lgs. n. 165/2001. In questo caso è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- j) di non aver stipulato altri contratti con l'Università degli Studi dell'Aquila e/o di aver stipulato i seguenti contratti (in caso positivo indicare quali in apposita dichiarazione allegata al presente patto)
- k) di non essere interessato a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere da parte dell'Università degli Studi dell'Aquila (in caso positivo indicare quali in apposita dichiarazione allegata al presente patto);
- l) non sussistono rapporti di parentela e/o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti stessi con i dirigenti o dipendenti dell'Università degli Studi dell'Aquila (in caso in caso positivo indicare quali in apposita dichiarazione allegata al presente patto)
- m)) in conformità al D.Lgs. n. 165/2001, art. 53, comma 16-ter, di non aver esercitato negli ultimi tre anni poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ateneo, poiché, i dipendenti che versino in tale condizione non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente periodo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Sono infatti esclusi dalle procedure di affidamento i soggetti che versino nella condizione di cui sopra.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Obblighi dell'Università degli Studi dell'Aquila in qualità di Stazione appaltante

L'Amministrazione aggiudicatrice:

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale e, in mancanza dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento

dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;

- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distortiva la corretta gestione del contratto;
- e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento nell'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
- f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- h) si impegna all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara, a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli (o il coniuge) abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione dalle controprestazioni.

Violazione del Patto di Integrità

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dal presente patto di integrità può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto del contratto;
- perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;
- interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima Stazione appaltante per

4 anni.

La sanzione da applicare sarà individuata in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra l'Università degli Studi dell'Aquila e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

L'Aquila,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto

Luogo,

TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
